

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 136

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro delle finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, provvede alla reiterazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, non convertito nei prescritti termini costituzionali. Il presente provvedimento contiene, inoltre, alcune disposizioni nuove, la cui urgenza è data dalla indifferibilità degli obiettivi che esse intendono conseguire (proroga di taluni termini concernenti la estinzione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori; una più corretta attribuzione di competenze agli uffici del registro in materia di accertamento di violazioni di alcuni tributi; estensione ai beni pubblici patrimoniali disponibili della disciplina prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263; una più precisa disciplina per l'attribuzione del numero di codice fiscale in particolari casi in cui la indicazione di tale codice fa carico a terzi; adozione di talune semplificazioni nelle procedure di riscossione dei tributi da parte dei concessionari; disposizioni relative al trattamento tributario di taluni servizi primari, necessari all'espletamento di funzioni istituzionali, come erogazione di acqua ed energia, prestati nei confronti del personale dei comandi militari installati in Italia in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico).

Il provvedimento, con l'articolo 1, prevede il differimento di termini fissati dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

In particolare, in materia di definizione dei carichi inesigibili pendenti presso i concessionari della riscossione, si dispone, al fine di rendere più agevole l'estinzione del debito, la proroga dal 31 maggio 1992 al 30 giugno 1992 del termine, di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991, entro il quale i contribuenti, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono provvedere alla estinzione del debito secondo le disposizio-

ni recate dallo stesso articolo 17; è, altresì, conseguentemente, prevista anche la proroga dal 30 giugno 1992 al 10 luglio 1992 del termine, di cui all'articolo 17, comma 6, della predetta legge n. 413, entro il quale i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono inviare al competente ufficio finanziario l'elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati.

Con lo stesso articolo 1 si prevedono, inoltre, in materia di definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie:

il prolungamento fino al 1° giugno 1992 del periodo (dal 1° al 30 aprile 1992) entro il quale è possibile presentare le dichiarazioni integrative per la definizione delle situazioni e delle controversie relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto; entro questo stesso periodo, imprenditori, artisti e professionisti, società, enti ed associazioni, ed in genere tutti i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte, possono presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle già presentate. Viene, inoltre, prorogato, dal 30 aprile 1992 al 1° giugno 1992, il termine entro il quale presentare la domanda di attribuzione della rendita catastale degli immobili, si da consentire le definizioni delle controversie di valutazione pendenti al 30 settembre 1991 conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento di valore a seguito della mancata presentazione della predetta domanda in relazione a compravendita di immobili sprovvisti di rendita catastale. Si dispone, altresì, che resta fissato il termine del 31 marzo 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, per la presentazione delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istanze di definizione ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni, sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari che - sulla base della normativa recata dalla legge n. 413 del 1991 - doveva avvenire tra il 1° gennaio ed il 2 marzo 1992;

la proroga dal 30 aprile 1992 al 1° giugno 1992 del termine per la sospensione dei giudizi in corso e dei termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o che hanno iniziato a decorrere dopo tale data. Il provvedimento prende in considerazione anche un più ampio termine di riferimento per gli eredi dei contribuenti deceduti. La normativa di cui alla predetta legge n. 413 prevede che gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possano presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte del loro dante causa entro il 30 settembre 1992; viene invece ora previsto che tale disposizione si applica con riferimento agli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo tra il 1° dicembre 1991 e il 1° giugno 1992, coerentemente con il differimento dei termini previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti stessi. Viene, infine, differito dal 15 maggio al 15 giugno 1992 il termine per la presentazione della domanda per ottenere la proroga della sospensione della riscossione per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative;

il differimento al 20 maggio 1992 del termine finale (30 aprile 1992) per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate anche dai sostituti di imposta, agli effetti delle imposte sui redditi, e in base alle dichiarazioni integrative ed istanze presentate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto il predetto versamento potrà essere effettuato dal 1° aprile al 20 maggio 1992, anziché dal 1° al 30 aprile 1992. Riguardo al versamento e alla riscossione rateale delle somme dovute a seguito della definizione delle pendenze e

situazioni agli effetti delle imposte sui redditi, il decreto-legge in rassegna provvede inoltre alle conseguenti necessarie modifiche di carattere temporale di talune disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 29 gennaio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, concernente l'approvazione dei relativi modelli per le dichiarazioni integrative;

il differimento al 30 aprile 1992 e al 1° giugno 1992 dei termini (28 febbraio e 30 aprile 1992) previsti, rispettivamente, per la presentazione della domanda di dilazione del pagamento dei contributi agricoli unificati afferenti il 1987 e anni precedenti e per il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali o assistenziali da parte dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di definire le situazioni e le controversie ancorchè pendenti davanti all'autorità giudiziaria anche nella fase dell'esecuzione;

il differimento dal 30 aprile 1992 al 1° giugno 1992 del termine per esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 413 del 1991, concernente l'estromissione dal patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale degli immobili strumentali. La norma inoltre stabilisce che, qualora l'imposta sostitutiva da versare sia di ammontare superiore a lire quattro milioni, il relativo versamento potrà essere effettuato in due rate di eguale importo, con scadenza, rispettivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione ed entro il mese di ottobre 1992.

L'articolo 2 prevede lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1991 da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi nonché da parte dei Gruppi europei di interesse economico. Tale termine, come è noto, è fissato ordinariamente nel mese di maggio per le persone fisiche, le associazioni, le società semplici, in nome collettivo ed equiparate, mentre per le società ed enti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soggetti alle imposte sulle persone giuridiche il termine è normalmente correlato a quello entro il quale deve essere approvato il bilancio o rendiconto (la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio) ovvero a quello di chiusura del periodo d'imposta (la dichiarazione deve essere presentata entro i quattro mesi successivi).

Le ragioni che più sopra si sono illustrate inducono a differire i termini di presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR al periodo 21 maggio-30 giugno 1992. Per i soggetti all'IRPEG per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 viene a scadere tra il 28 febbraio e il 30 aprile 1992, oltre al differimento della presentazione della dichiarazione, viene altresì prevista la possibilità di approvare il bilancio entro il 31 maggio 1992.

Ovviamente il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi comporta anche quello del termine per effettuare il versamento dell'imposta dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente e dell'acconto per l'anno in corso nonché il differimento del versamento dei tributi, diversi da quelli sopra indicati, quali l'imposta di cui all'articolo 25, comma 6, della predetta legge n. 413 del 1991. Ciò in conformità al principio della contestualità cui si è ispirato costantemente l'ordinamento. Tuttavia, per evitare il sovrapporsi degli adempimenti redazionali e di presentazione delle dichiarazioni ed articolare, al tempo stesso, il differimento dei versamenti in correlazione ai necessari tempi di contabilizzazione e di versamento all'erario, si è ritenuto di dover apportare una eccezione al predetto principio, nel senso che i soggetti interessati devono in ogni caso effettuare i versamenti entro il 19 giugno 1992 e, qualora debbano ancora redigere la dichiarazione, possono presentarla - come più sopra si è detto - entro il successivo 30 giugno 1992, con i prescritti allegati.

Con lo stesso articolo 2, infine, si provvede a differire al mese di luglio 1992 il

termine stabilito in via ordinaria al mese di giugno di ciascun anno per la presentazione della denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) per l'anno 1992 e per l'esecuzione del relativo versamento.

Nell'articolo 3 vengono previste talune necessarie modifiche a disposizioni contenute nella legge n. 413 del 1991 rispetto alle quali si sono frattanto manifestate difficoltà applicative. In primo luogo, relativamente alla disposizione che stabilisce le modalità di imposizione delle plusvalenze che si manifestano in occasione di atti del procedimento di esproprio, si rende necessario integrare l'elencazione delle zone omogenee definite dagli strumenti urbanistici, dato che il dispositivo dell'articolo 11, comma 5, non comprende la zona F, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, destinata ad insediamenti di interesse generale e quindi, come tale, assimilabile alle zone esplicitamente indicate per i fini impositivi dalla norma in questione, continuando a rimanere, ovviamente, escluse le aree agricole comprese nella zona omogenea di tipo E.

Per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 34 e 36 della legge n. 413 del 1991, esse vanno considerate in rapporto alla disposizione introdotta con il comma 2 dell'articolo 3 in rassegna. Come è noto, ai fini della definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per gli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 1991 è data una disciplina non uniforme a seconda che la notifica sia intervenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 ovvero dal 1° gennaio al 30 aprile 1992. L'esigenza di adeguare quest'ultima data al nuovo termine ora previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative rende ancora più necessario uniformare la disciplina. Viene perciò previsto, sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA, che per gli accertamenti in questione il contribuente può avvalersi oltre che della definizione automatica anche dell'integrazione delle dichiarazioni originariamente presentate, usufruendo in quest'ultimo caso della fran-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chigia prevista. Per gli accertamenti così detti parziali effettuati nei suddetti periodi restano ferme le modalità di definizione già previste. Le modifiche apportate all'articolo 38 sono dirette a ripartire l'importo minimo della maggiore imposta dovuta, a seguito di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica presentata da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dai coniugi che gestiscono l'azienda in regime di comunione, fra i singoli soci od associati o i coniugi in proporzione alle quote di partecipazione agli utili loro spettanti. È in ogni caso previsto che il predetto importo minimo non può risultare, per effetto della ripartizione, inferiore a lire 100.000. In relazione a taluni dubbi interpretativi avanzati in merito alla disposizione dell'articolo 43 della legge n. 413 del 1991 riguardante la definizione delle situazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, si è ritenuto poi di chiarire che la norma non può non avere riferimento ai soli imponibili che sono evidenziati nelle dichiarazioni integrative «semplici» presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta e che hanno rilevanza per la determinazione dei carichi previdenziali da assolvere. Parimenti, a fini esplicativi, si precisa che nell'ipotesi in cui gli enti pubblici, che, per la definizione delle loro pendenze tributarie, si avvalgono delle disposizioni contemplate nell'articolo 55 della legge n. 413 del 1991, abbiano presentato la dichiarazione originaria in perdita ai fini dell'IRPEG il pagamento di una somma pari alla metà della misura prevista dalla tabella B allegata alla legge si intende definitorio del rapporto tributario sia ai fini dell'IRPEG che ai fini dell'ILOR. Si stabilisce, inoltre, che per il controllo delle dichiarazioni di opzione per l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale, gli uffici o i centri di servizio applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente

della Repubblica n. 600 del 1973, irrogando, per gli errori materiali e di calcolo connessi alla determinazione degli ammontari su cui commisurare l'imposta sostitutiva, le soprattasse e gli interessi di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Detta norma chiarisce inoltre che, per i beni immobili estromessi dal patrimonio dell'impresa individuale, le tariffe e le rendite catastali così come determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto al 1° gennaio 1992. Ovviamente questo riferimento (alle categorie o alle classi catastali proprie di ciascun immobile alla data da cui ha effetto l'opzione) può venir meno ed essere variato ogni qualvolta, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di catasto edilizio urbano, vengano variate le categorie o le classi già attribuite agli immobili. In tal caso alla nuova classificazione conseguirà l'attribuzione di una nuova tariffa o rendita nel quadro di quelle come sopra determinate.

Infine, viene introdotta una disposizione volta ad estendere l'ambito applicativo della disciplina relativa alla definizione delle pendenze tributarie di cui alla legge n. 413 alla ipotesi in cui il contribuente o il sostituto d'imposta, pur avendo evidenziato nelle dichiarazioni originarie ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, presentate anteriormente al 30 novembre 1991, le imposte o le ritenute correttamente calcolate, ne ha omesso o ritardato il relativo versamento. In tale ipotesi si prevede la non applicazione delle soprattasse a condizione che i versamenti delle imposte o delle ritenute siano già stati eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero vengano eseguiti in due rate di uguale importo, la prima, entro il 20 maggio 1992 e, la seconda, nel mese di luglio 1992. Le somme da versare, siano esse dovute a titolo d'imposta ovvero di

ritenuta, sono maggiorate, a titolo di interessi, nella misura del 12 per cento; la previsione di una indifferenziata misura degli interessi rende più agevole il computo per il soggetto che intende effettuare il versamento. Si prevede, altresì, che, se le imposte o le ritenute e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni non sono dovute relativamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che le imposte e le ritenute cui le sanzioni si riferiscono siano state o vengano pagate alle scadenze delle rate del ruolo; è previsto poi che neppure le sanzioni relative a rate già scadute sono dovute se il contribuente dimostra che il mancato versamento è stato causato da fatto doloso di terzi, denunciato prima della data di entrata in vigore del decreto-legge all'autorità giudiziaria. Per avvalersi di queste disposizioni i soggetti interessati devono presentare entro il 1° giugno 1992 la dichiarazione integrativa di cui al titolo VI (capo I per le imposte sui redditi, capo II per l'IVA e capo IV per le ritenute dei sostituti di imposta) della legge n. 413 del 1991, specificando, nelle annotazioni del modello di dichiarazione o in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa, le imposte o le ritenute dovute, distintamente per ciascun periodo di imposta. Sulla base di tali dichiarazioni gli uffici provvederanno ad eseguire lo sgravio o l'annullamento delle sanzioni non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che il mancato pagamento non sia dipeso da morosità, ovvero il rimborso di quelle pagate dopo tale data; è previsto, anche in questo caso, che il rimborso delle sanzioni compete anche per quelle pagate anteriormente alla medesima data, purchè venga dimostrato che il mancato o il tardivo versamento è da attribuire a fatto doloso di terzi già denunciato all'autorità giudiziaria. In ogni caso sono dovuti gli interessi nell'importo che risulta iscritto a ruolo.

Con l'articolo 4 del provvedimento vengono previste:

a) la proroga al 30 giugno 1993 del termine per il funzionamento di taluni

uffici distrettuali delle imposte dirette la cui soppressione era prevista con effetto dal 30 giugno 1992. Si è inteso in tal modo coordinare la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari con l'avvio della ristrutturazione degli stessi uffici;

b) l'applicazione a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno 1991 delle modificazioni apportate alla disciplina delle spese mediche deducibili con la legge 30 dicembre 1991, n. 413. Infatti, come è noto, precedentemente dalla data di entrata in vigore della predetta legge le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione erano deducibili dal reddito nella parte che eccedeva il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La norma introdotta con la citata legge n. 413 differenzia invece la predetta percentuale, riducendola al 3 per cento quando il reddito complessivo dichiarato non supera i 30 milioni di lire ed elevandola al 10 per cento quando il reddito complessivo dichiarato supera i 30 milioni di lire. La disposizione che si adotta prende atto della natura procedimentale della norma stessa ed esplicita, appunto, che di essa si deve tener conto già in sede della prima dichiarazione dei redditi da presentare nel corso dell'anno 1992;

c) l'esclusione dalla competenza degli uffici del registro dell'accertamento delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. La disposizione riveste carattere di particolare urgenza, in quanto è diretta a correggere una errata attribuzione di compiti agli uffici del registro, che sta determinando gravi intralci all'attività degli uffici. Come è noto, l'articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha demandato agli uffici del registro la competenza in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, compresi, quindi, i tributi suindicati, i quali, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione, sono gestiti, invece, non dall'ufficio del registro ma dai competenti uffici finan-

ziari (ricevitori doganali ed enti locali). L'applicazione di tale disposizione dà luogo, come si è detto, a difficoltà organizzative e disfunzioni nei servizi e, in particolare, relativamente ai tributi locali, comporta appesantimento di procedure. La modifica proposta al predetto articolo 16 della legge n. 408 del 1990, con la quale si restituisce alla rispettiva competenza degli uffici finanziari la materia dell'accertamento delle violazioni dei tributi sopra menzionati, risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare la corretta attività degli uffici medesimi;

d) l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province, dei comuni. Con tale decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è stata prevista una rilevazione sistematica di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle aziende ed enti sopra ricordati ed è stata istituita a carico degli utilizzatori di tali beni un'imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e di quelli del solo patrimonio inalienabile, con l'obbligo della denuncia delle utilizzazioni dei beni a carico dei concessionari, locatari, comodatari nonché degli utilizzatori senza titolo, anche se non tenuti al pagamento dell'imposta. Per ragioni di uniformità di trattamento e per consentire all'Amministrazione finanziaria di avere un quadro completo delle utilizzazioni dei beni pubblici e della loro redditività, si è ritenuto necessario disporre l'inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina del citato decreto legislativo, con riferimento sia all'obbligo di denuncia di utilizzazione sia alla nuova imposta, anche dei beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici.

Lo stesso articolo in esame, infine, integrando la disciplina relativa al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che i soggetti tenuti ad indicare

negli atti il numero di codice fiscale di altri soggetti possono (qualora questi ultimi non lo comunichino per iscritto almeno dieci giorni prima del termine in cui deve essere adempiuto l'obbligo di indicazione del codice fiscale) richiederlo direttamente all'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi telematici. Relativamente ai soggetti non residenti, cui non risulti attribuito il codice fiscale, detto obbligo si intende soddisfatto con la sola indicazione dei dati identificativi di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 605 (cognome, nome, luogo e data di nascita per le persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale per gli altri soggetti). Inoltre, qualora non sia stato possibile acquisire tutti questi dati, i soggetti interessati devono richiedere all'Amministrazione finanziaria l'attribuzione di un codice numerico idoneo alla identificazione del soggetto; la norma prende le mosse da quelle, già vigenti, contenute nella legge n. 413 del 1991 e detta le conseguenti modalità operative.

Con l'articolo 5 si provvede ad assicurare il finanziamento all'Unione italiana ciechi (finanziamento venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani disposta con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233), alla quale veniva corrisposto l'importo che i contribuenti, possessori dei cani, pagavano per l'acquisto presso il comune di una medaglietta-contrassegno fornita dalla predetta Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'Unione italiana ciechi si è reso necessario stabilire modalità alternative di finanziamento, mediante l'attribuzione a carico del bilancio statale di un contributo compensativo di lire 4 miliardi annui per il triennio 1992-1994, corrispondenti all'introito venuto meno a seguito della soppressione della predetta imposta.

In secondo luogo, con il medesimo articolo 5, si provvede ad autorizzare per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per provvedere alle forniture, alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquisizioni di dati e alle altre attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla definizione delle situazioni e pendenze tributarie, alla predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici, alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, nonché alla semplificazione delle procedure e alla realizzazione di servizi informativi al contribuente e alla realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità economica europea in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise.

Con l'articolo 6 si introducono alcune disposizioni dirette ad assicurare una migliore funzionalità del Servizio della riscossione dei tributi, mediante una più sollecita definizione delle relative procedure.

In primo luogo viene stabilito che il concessionario della riscossione, nel caso di crediti non erariali (per tributi o contributi) di modesto importo (non superiore a lire 600.000), potrà inviare la cartella stessa mediante lettera non raccomandata, così supplendo all'incombente più oneroso della notifica. Infatti tale previsione è volta a limitare i notevoli costi sostenuti dal Servizio della riscossione per la notificazione, costi che, in taluni casi, sono addirittura superiori agli importi iscritti a ruolo. È opportuno precisare che, peraltro, la semplificazione introdotta non comprime in alcun modo il diritto del contribuente a proporre eventuali ricorsi, dal momento che i termini per proporre ricorso avverso l'iscrizione a ruolo decorrono, nel caso di tributi comunali, dalla pubblicazione del ruolo. Va, inoltre, rilevato che il concessionario rimane comunque tenuto in ogni caso alla notificazione dell'avviso di mora prima di poter dare avvio alla procedura di esecuzione forzata. A ciò è da aggiungere che - per il caso in cui invece la notificazione è dovuta sia per la natura dei tributi sia per il loro ammontare - è prevista la ripetibilità, nei confronti del contribuente, delle spese sopportate dai concessionari per l'attività di notifica, il cui importo in misura fissa viene stabilito in lire 3.000, cioè in misura pari a quella del compenso

previsto, a titolo di rimborso spese, dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, per la notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria.

In terzo luogo, con l'articolo in rassegna, si modificano gli articoli 62 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Per quanto riguarda l'articolo 62, la modifica è volta a consentire al concessionario di utilizzare, nel caso di dilazioni a lui concesse, anche i versamenti decadali delle entrate che sono state riscosse con i versamenti diretti.

Con la modifica apportata all'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si prevede poi che il concessionario della riscossione, ai fini del rimborso o del discarico della quota iscritta a ruolo, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali; in tal modo si esonera l'agente della riscossione dall'obbligo di perseguire in via diretta il contribuente in stato di fallimento, adempimento, quest'ultimo, che, oltre a comportare un notevole appesantimento di compiti, non assicura alcun risultato concreto e, anzi, incrementa ulteriormente i costi di gestione del sistema.

Infine, in relazione alle difficoltà operative che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, lo stesso articolo 6 dispone una proroga di taluni termini procedurali, così come già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, fissando dalla data del 1° maggio 1992 la decorrenza dei termini per la presentazione della denuncia di morosità e per l'espletamento delle procedure esecutive prescritte ai fini del rimborso o del discarico delle quote inesigibili relative alle rate di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991 e febbraio e aprile 1992.

Con l'articolo 7 si è introdotta una disposizione volta ad eliminare talune incertezze interpretative insorte in passato a proposito del riconoscimento della non imponibilità all'IVA delle somministrazioni di acqua ed energia, sotto qualsiasi forma

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erogate, necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali dei comandi esistenti in Italia in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, anche se effettuate nei confronti del personale (militare e civile) dipendente dagli stessi enti nel caso in cui detto personale non risieda, per mancanza di adeguati spazi, nell'ambito delle vere e proprie strutture militari e sempre che gli oneri relativi a dette somministrazioni siano riconosciuti da tali enti a proprio carico.

Considerato che, in base agli Accordi internazionali, le attività svolte dai dipendenti in questione rientrano nell'ambito di quelle istituzionali afferenti la comune difesa, si è ritenuto necessario dichiarare che le operazioni di somministrazione di acqua e di energia rientrano nell'ambito agevolato di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La norma delimita in modo preciso il campo di applicazione dell'agevolazione con riferimento: al rapporto di dipendenza del personale; allo svolgimento da parte dei dipendenti di attività che rientrano in quelle istituzionali afferenti la comune difesa; al riconoscimento degli oneri a

proprio carico da parte dei comandi. Così strutturata la disciplina è idonea al perseguimento delle finalità che la ispirano evitando incertezze o applicazioni distorte. La disposizione consente anche di regolarizzare eventuali situazioni pregresse, stabilendo la procedura per il rimborso dell'IVA assolta da quegli operatori che in passato avessero effettuato delle somministrazioni senza averla recuperata a titolo di rivalsa. Non essendo applicabili, nella specie, i meccanismi di variazione stabiliti dall'articolo 26 del predetto decreto n. 633 del 1972, è stata prevista, per una evenienza di tal genere, la detrazione dell'ammontare del credito stesso dalle somme dovute all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto in sede di versamenti periodici del tributo. Per le stesse considerazioni, con altra disposizione, si è riconosciuta, per l'energia elettrica fornita ai suddetti comandi militari, l'esenzione oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Gli aspetti finanziari del presente decreto, di cui si chiede la conversione, sono illustrate in dettaglio nella allegata relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Articoli 1 e 2. - Tali articoli dispongono la variazione di taluni termini di presentazione della dichiarazione o dei versamenti previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 1991, nonché dei termini relativi ai crediti dichiarati inesigibili e di quelli relativi alla opzione per l'esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa.

Nella tabella allegata sono riportati in sintesi i nuovi termini di scadenza. Da essi si evince che il provvedimento non comporta variazioni di gettito anche in riferimento al mese. Infatti lo spostamento dei termini di versamento entro il giorno 20 del mese successivo consente di mantenere inalterata la disponibilità di bilancio in considerazione del fatto che i versamenti vengono effettuati negli ultimi giorni prima della loro scadenza. Essendo quest'ultima prevista per la fine del mese, i versamenti vengono contabilizzati nel mese successivo, così come i versamenti effettuati entro il 20 di detto mese.

Inoltre il differimento dei termini per la sistemazione degli immobili delle imprese, nonché la rateizzazione, cadendo nell'anno 1992, non causano problemi di gettito per tale anno.

Articolo 3, commi da 1 a 5. - Sempre in riferimento alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate modifiche tecniche e procedurali, alcune delle quali comportano modeste variazioni di gettito difficilmente quantificabili.

Articolo 3, comma 6. - Tale comma estende l'ambito applicativo del condono anche ai casi in cui il contribuente o il sostituto d'imposta ha presentato la dichiarazione senza, tuttavia, effettuare in tutto o in parte i relativi versamenti d'imposta, compresi quelli non effettuati per fatto doloso di terzi.

L'estensione comporta, evidentemente, un maggiore gettito, difficilmente quantificabile anche se non di scarsa entità.

Articolo 4. - L'articolo contiene una norma tecnica che non comporta variazioni di gettito, a parte il comma 4, che comporta un gettito dell'ordine di 2 miliardi di lire a partire dal 1995.

Articolo 5, comma 1. - La soppressione dell'imposta sui cani, disposta dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, comporta il venir meno del finanziamento corrisposto all'Unione italiana ciechi per la fornitura dell'apposita medaglietta per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione del predetto tributo.

Articolo 5, comma 2. - Tale articolo prevede, al comma 2, lo stanziamento di un importo di 100 miliardi di lire per il sistema informativo del Ministero delle finanze al fine dello svolgimento di tutte

le attività (strumentazioni, elaborazioni, acquisizione dei dati e divulgazione) necessarie per dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad avviare la riforma di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, con l'informatizzazione dei nuovi uffici centrali e delle direzioni regionali, nonchè a realizzare gli scambi informativi con gli altri Paesi della Comunità economica europea in materia di IVA e di accise.

I settori di intervento riguardano principalmente:

la gestione delle dichiarazioni e dei versamenti per la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di registro, ai fini del controllo automatico degli adempimenti dei contribuenti, della segnalazione agli uffici delle sole irregolarità, nonchè di consentire alle commissioni tributarie le conseguenti azioni sui ricorsi pendenti;

l'acquisizione dei dati delle autodenunce dei concessionari e locatari di beni immobili di proprietà di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici ai fini di costituirne l'inventario, di disporre di tutte le informazioni relative alla loro consistenza, distribuzione ed utilizzo, nonchè di controllare i versamenti dell'imposta del 5 per cento dei canoni effettuati presso gli uffici del registro;

la predisposizione delle procedure informatiche da mettere a disposizione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi e dei datori di lavoro per l'assistenza ai dipendenti, per agevolarli nel compito di fornitura all'Amministrazione dei dati delle dichiarazioni su supporto magnetico;

il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi del sostituto d'imposta e dei centri di assistenza, anche ai fini del controllo dell'operato di questi ultimi;

il collegamento con i concessionari della riscossione in relazione all'attivazione dei conti fiscali dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (accesso ai dati dei conti, controllo dei movimenti, eccetera);

i servizi informativi per i cittadini attraverso i più diffusi mezzi di comunicazione di massa per l'informazione sui principali esiti dei provvedimenti amministrativi.

Il nuovo assetto dell'Amministrazione finanziaria previsto dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, prenderà avvio già nel 1992 con una profonda riorganizzazione degli uffici centrali e l'istituzione delle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio.

Tale organizzazione, articolata per funzioni e decentrata sul territorio, dovrà avvalersi, attraverso il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, di strutture informatiche che consentano con immediatezza di disporre di informazioni, ai necessari livelli di aggregazione, per la definizione delle strategie, nonchè per la pianificazione ed il controllo delle attività.

L'abolizione delle frontiere doganali, con conseguente libera circolazione di beni e servizi nella Comunità economica europea, comporta la necessità di attivare opportuni dispositivi di controllo in sostituzione di quelli attualmente esistenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine gli stati membri della Comunità hanno concordato sulla necessità di introdurre l'obbligo, per i contribuenti che effettuano operazioni di importazione o esportazione, di presentare trimestralmente elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate.

L'Amministrazione finanziaria dovrà quindi acquisire i dati contenuti in detti elenchi al fine di consentire sia controlli fiscali che scambi di informazioni, in via telematica, con le altre Amministrazioni fiscali della Comunità.

Per il conseguimento degli obiettivi illustrati si renderà necessaria la predisposizione dei supporti al funzionamento del sistema con particolare riferimento all'acquisizione dei dati su supporto magnetico, all'attrezzaggio dei locali per l'installazione delle apparecchiature, ai servizi informativi al contribuente mediante l'utilizzazione dei principali mezzi di comunicazione.

La ripartizione di massima dello stanziamento di lire 100 miliardi per lo svolgimento di tutte le attività previste dall'articolo 5, comma 2, riguarda le seguenti voci principali:

acquisizione di dati su supporti magnetici	L.	10 miliardi
apparecchiature, beni e servizi	»	30 miliardi
divulgazione di informazioni ai cittadini (giornali, RAI, eccetera)	»	4 miliardi
spese postali per comunicazioni ai contribuenti	»	6 miliardi
servizi informatici per lo sviluppo del sistema	»	50 miliardi
Totale . . .		L. 100 miliardi

Articolo 6. - Si tratta di norme in materia procedurale senza effetto sul gettito.

Articolo 7. - Trattasi essenzialmente di norme interpretative.

Per quanto riguarda la possibilità di recupero dell'IVA già versata prevista dall'ultima parte del comma 1, trattasi di importo *una tantum*, inferiore ad un miliardo di lire, che trova ampia copertura nell'estensione del condono di cui all'articolo 3, comma 6, di questo stesso decreto.

ALLEGATO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI

TIPO D'IMPOSTA	CONDONO TRIBUTARIO	
	SCADENZE EX LEGGE N. 413 DEL 1991	NUOVE SCADENZE PROPOSTE
<i>Crediti dichiarati inesigibili</i>		
a) Versamenti	entro il 31 maggio 1992	entro il 30 giugno 1992
b) Invio elenchi dei versamenti (art. 1, comma 1)	entro il 30 giugno 1992	entro il 10 luglio 1992
<i>Imposte indirette</i>		
1) Istanza per l'attribuzione della rendita catastale degli immobili (art. 1, comma 2)	entro il 30 aprile 1992	entro il 1° giugno 1992
2) Istanza di definizione per imposte: Registro - Ipotecarie - Catastali - Succes- sioni - Donazioni - INVIM (art. 1, comma 2)	dal 1° gennaio al 2 marzo 1992	dal 1° gennaio al 31 marzo 1992
3) IVA		
a) Dichiarazioni integrative	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 1° giugno 1992
b) Versamento 1ª rata (art. 1, comma 4)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 20 maggio 1992
<i>Imposte sui redditi</i>		
a) Dichiarazioni integrative	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 1° giugno 1992
b) Versamento 1ª rata (art. 1, comma 4)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 20 maggio 1992
<i>Sostituti d'imposta</i>		
a) Dichiarazioni integrative	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 1° giugno 1992
b) Versamento 1ª rata (art. 1, comma 4)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 20 maggio 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Eredi

Dichiarazioni integrative di contribuenti deceduti Imposta sui redditi ed IVA (art. 1, comma 3)	30 settembre 1992, se decesso avvenuto tra 1° dicembre 1991 ed il 30 aprile 1992	La scadenza resta invariata, ma riguarda anche gli eredi di persone decedute fino al 1° giugno 1992
---	--	---

Domande Intendenza

Proroga della sospensione della riscossione (art. 1, comma 3)	15 maggio 1992	15 giugno 1992
--	----------------	----------------

Disposizioni comuni

Esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio delle imprese (art. 1, comma 7)	30 aprile 1992	1° giugno 1992
Dichiarazioni non considerate omesse se presentate entro un mese anche a ufficio incompetente entro il (art. 3, comma 1, lettera l)	1° settembre 1991	30 novembre 1991

Contenzioso

Sospensione dei giudizi tributari in corso (art. 1, comma 3)	Termine di presentazione della relativa dichiarazione integrativa per le imposte dirette e istanza di definizione IVA	1° giugno 1992
---	---	----------------

Armonizzazione dei criteri di definizione degli accertamenti notificati
(art. 3, comma 2)

dal 1° ottobre 1991
al 1° giugno 1992

Condono previdenziale

Termini presentazione domanda agli enti e versamenti (art. 1, comma 6)	30 aprile 1992	1° giugno 1992
Termini domanda per contributi SCAU (art. 1, comma 6)	28 febbraio 1992	30 aprile 1992

ICIAP

Domanda	giugno 1992	luglio 1992
Versamento (art. 2, comma 6)	giugno 1992	luglio 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Mod. 740, 750, 760)

Persone fisiche e società di persone

Dichiarazioni	dal 1° al 31 maggio 1992	dal 21 maggio al 30 giugno 1992
Versamenti (art. 2, commi 1 e 2)	dal 1° al 31 maggio 1992	dal 21 maggio al 19 giugno 1992

*Società con bilancio da approvare entro
il 30 aprile*

Dichiarazioni		entro il 30 giugno 1992
Versamenti (art. 2, comma 3)		entro il 19 giugno 1992

*Società con bilancio approvato tra il 1°
gennaio 1992 e la data del decreto
(art. 2, comma 4)*

facoltà di approvare
un nuovo bilancio
entro il 31 maggio
1992

*Dichiarazione del sostituto d'imposta
(art. 7 della legge 29 settembre 1973,
n. 600)
(art. 2, comma 5)*

aprile
dal 21 maggio
al 30 giugno 1992

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174.

Decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1992

Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti previsti, per la definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992.

2. Il termine del 30 aprile 1992 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle

dichiarazioni e istanze di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale, prevista dall'articolo 53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991. È fissato il termine del 31 marzo 1992 per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 53, commi 8 e 9, della predetta legge n. 413 del 1991, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè per la presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per i relativi versamenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della predetta legge.

3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 1° giugno 1992.

4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma 2, primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e 57, comma 6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1° aprile al 20 maggio 1992; i versamenti in unica soluzione o della prima rata previsti dagli articoli 45, commi 1 e 2, e 51, comma 6, primo e secondo periodo, della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 47 e 52, comma 3, devono essere eseguiti entro il 20 maggio 1992.

5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonchè delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 20 maggio.»;

b) al comma 3 le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «1° giugno 1992».

6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30 aprile 1992, indicati nell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono, rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1° giugno 1992.

7. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'opzione per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, è prorogato al 1° giugno 1992. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del predetto articolo 58 supera 4 milioni di lire, il relativo versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione e, la seconda, entro il mese di ottobre 1992.

Articolo 2.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti entro il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data. In tal caso entro lo stesso termine del 19 giugno 1992 deve essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nei termini ivi previsti.

3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti non oltre il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data; in tal caso si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei

beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

Articolo 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle parole: «di tipo A, B, C, D, F»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvalgono» sono aggiunte le parole: «, di norma.»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 1° giugno 1992.»;

f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono aggiunte le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992»;

l) nell'articolo 57, comma 4; e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 1° giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonchè nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

6. Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 20 maggio e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 1° giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di

quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento».

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali».

4. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non è stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria».

Articolo 5.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per:

- a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
- b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
- c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;
- d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;
- f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: «concedere dilazioni» sono aggiunte le seguenti: «, usufruibili anche sui versamenti diretti,»;

b) all'articolo 78 le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

4. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio e aprile 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° maggio 1992.

Articolo 7.

1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogata sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le predette somministrazioni, hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CIRINO POMI-
CINO - MARINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI